

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Sezione fallimentare

Fallimento 

RG n.17/2021

Giudice dott.ssa Claudia CARISSIMI

Curatore Fallimentare dott. Enrico DI NUCCI

C.T.U. ing. Antonello Santino PANICHELLA

Fabbricato in Civitacampomarano (CB) di cui al FG.21, P.IIa 218

ALLEGATO 14

**CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA**



COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO
(Provincia di Campobasso)

c.a.p. 86030 - Via XXIV maggio, 44/b - tel. 0874/748103 - P. IVA 00067590703
mail: ufficio.tecnico@comune.civitacampomariano.cb.it; pec: comune.civitacampomarianocb@legalmail.it

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- D.P.R. 6 GIUGNO 2001 n° 380 -

Prot. 1309/r

Civitacampomariano, 29.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- DEL COMUNE SUDETTO;

VISTA la richiesta presentata dall' Ing. Antonello Santino PANICHELLA, con sede a Campobasso in Via San Lorenza 46, con la quale si richiede la destinazione urbanistica di cui all' art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", relativo al fabbricato distinto in catasto:

- Fg. n° 21 - P.lle n° 218 - categoria A4 ;

VISTO il Programma di Fabbricazione vigente in questo Comune;

CERTIFICA

che l'immobile in catasto come sopra specificato ricade in zona **"A1" (ZONE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO ED ARTISTICO)**.

Le zone di particolare pregio storico ed artistico sono quelle che comprendono immobili o parti di territorio che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale in genere, possono essere considerate particolarmente importanti.

Nelle suddette zone sono ammessi interventi urbanistici preventivi ed interventi edilizi diretti.

In ogni caso tali interventi devono tendere alla manutenzione straordinaria, al restauro, ed al risanamento conservativo ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Edilizio.

Non sono ammesse, in alcun modo, alterazioni tipo-morfologiche e di volume degli organismi edilizi.

Sono ammesse soltanto le demolizioni di sovrastrutture edilizie le quali, in base ad un accertamento scientifico, siano considerate prive di valore architettonico ed in contrasto con le caratteristiche storico-artistiche principali dell'opera.

Nelle suddette zone il rilascio del Permesso di costruire è subordinato all'autorizzazione prevista nella legge 1.06.1939 n° 1089 e successive modificazioni.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di esercizi pubblici (legge 183 del 12.11.2011).



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Franco ANTENUCCI)

